



# Comune di Villa San Pietro

*Provincia di Cagliari*

Piazza San Pietro,6 - 09010 Villa San Pietro (CA) - Tel.070/90.77.01 - Fax.070/90.74.19

c.f. 00492250923 – www.comune.villasanpietro.ca.it

## **Regolamento recante la disciplina relativa al conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ai sensi dell'art. 3 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008)**

*Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 29/04/2008*

### **INDICE**

[ART. 1](#) - Oggetto

[ART. 2](#) - Ambito applicativo

[ART. 3](#) - Programma annuale

[ART. 4](#) - Esclusioni

[ART. 5](#) - Limite di spesa.

[ART. 6](#) - Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

[ART. 7](#) - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

[ART. 8](#) - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

[ART. 9](#) - Disciplinare di incarico

[ART. 10](#) - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

[ART. 11](#) - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

[ART. 12](#) - Pubblicità ed efficacia degli incarichi

[ART. 13](#) - Controllo della Corte dei Conti

## **ART. 1**

### **Oggetto**

2. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di elevata professionalità in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.

## **ART. 2**

### **Ambito applicativo**

6. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e 2230 del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a. "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b. "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
  - c. "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.
7. Gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) sono affidati solo nell'ambito del programma annuale approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.
9. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente, nonché il compenso pattuito.
10. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

### **ART. 3**

#### **Programma annuale**

3. Il Consiglio comunale - ai sensi dell'art.3 comma 55 della legge n.244/07 - approva annualmente il programma degli incarichi di studio, ricerca e di consulenza di cui al precedente articolo 2 comma 1.
4. Il programma indicherà il fabbisogno di professionalità esterne per l'anno di riferimento e dovrà evidenziare il rispetto del limite di spesa complessiva annua di cui al successivo art. 5.

### **ART. 4**

#### **Esclusioni**

11. Non è richiesta la programmazione di cui al precedente art.3 in ordine:
12. agli incarichi da conferire in esecuzione di adempimenti obbligatori per legge, conferiti in assenza di potere discrezionale dell'amministrazione;
13. agli incarichi per prestazioni altamente qualificate di natura autonoma, non fungibili, contingenti e non facoltative ovvero caratterizzate dalla necessità di continuità (es: attività formative\divulgative quali seminari, conferenze, giornate di studio, docenze nell'ambito di corsi di formazione, incarico di Medico del lavoro ai sensi del D.Lgs. n.626/94);
14. agli incarichi per il patrocinio, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione dell'Ente;
15. agli incarichi professionali per la progettazione di opere pubbliche, ivi compresi quelli di supporto tecnico-amministrativo ad essi strumentali, di cui all'articolo 90 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
16. agli incarichi diretti a fornire un prodotto finito, sia esso bene o servizio, ogni qualvolta, dunque, l'incaricato non debba rendere una mera prestazione d'opera intellettuale a valenza strumentale;
17. agli incarichi di collaborazione occasionale, circostanziatamente motivati come necessari, che si esauriscano in una sola prestazione e\o non comportino una spesa superiore ad € 1.500,00 esclusa l'IVA;
18. agli incarichi conferiti ex art.90 del T.U. n.267/2000;
19. agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
20. agli incarichi conferiti ai membri di commissioni e organi istituzionali;
21. agli incarichi che debbano essere conferiti con estrema e indilazionabile urgenza, risultante da eventi oggettivamente imprevedibili per l'ente.

### **ART. 5**

#### **Limite di spesa**

2. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al precedente articolo 1 è soggetto al limite di spesa su base annua pari al 1% (un percento) delle spese correnti di cui al Titolo I del bilancio di previsione annuale.

#### **ART. 6**

##### **Presupposti per il conferimento di incarichi esterni**

2. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, evidenziati analiticamente nell'atto di conferimento:
  - a) verifica dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione dell'ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - b) rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
  - c) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
  - d) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate connesse al possesso di diplomi di laurea ed, eventualmente, di particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;
  - e) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  - f) congruità del compenso in relazione alla prestazione richiesta;
  - g) conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art.7, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

#### **ART. 7**

##### **Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

7. Il responsabile di servizio competente predisponde apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
  - a) titoli, i requisiti professionali e le eventuali esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
  - b) il termine, non inferiore a 7 (sette) giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi "curricula" e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
  - c) i criteri di valutazione ed i punteggi attribuibili;
  - d) le modalità di realizzazione dell'incarico,
  - e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale ovvero coordinato e continuativo);

- f) l'entità del compenso lordo previsto.
8. L'avviso di selezione potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche o la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
  9. Gli incarichi di importo non superiore a 1.500 (millecinquecento) euro al netto dell'IVA, possono essere affidati direttamente 'intuitu personae', fermo restando il divieto di frazionamento nell'ambito della medesima tipologia.
  10. L'affidamento diretto, senza l'esperimento di procedure comparative, ricorre inoltre qualora sussista anche una sola delle seguenti circostanze:
    - a) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative;
    - b) per attività comportanti prestazioni non comparabili (ad es. di natura artistica o culturale), in quanto strettamente connesse alla professionalità e abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
    - c) sia andata deserta o sia risultata infruttuosa un precedente selezione esperita secondo quanto sopra previsto.
  11. Per incarichi di valore fino a 10.000 (diecimila) euro al netto dell'IVA è consentito il ricorso a semplice indagine di mercato espletata mediante lettera di invito a produrre offerta, inviata ad almeno 3 soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
  12. Per incarichi di assistenza legale e tecnica di valore fino a 10.000 (ventimila) euro al netto dell'IVA è consentito attingere a specifiche liste di accreditamento istituite previa pubblicazione di avviso pubblico.

#### **ART. 8**

##### **Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

3. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e/o le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste.
4. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il responsabile del servizio può ulteriormente modulare i suddetti criteri di selezione articolandone il contenuto in sub-parametri.

#### **ART. 9**

##### **Pubblicità ed efficacia degli incarichi**

4. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti mediante la pubblicizzazione di elenchi

dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

5. In ogni caso, i Responsabili di servizio che affidano incarichi disciplinati dalla presente Parte del Regolamento sono tenuti a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
6. In virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 18, della medesima legge 24 dicembre 2007 n. 244, inoltre, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

### **ART. 13**

#### **Controllo della Corte dei Conti**

2. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 (cinquemila) euro, IVA esclusa, per incarichi indicati al precedente articolo 1 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 266/2005.